

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

1 sottoscritti (1) **Don. De Vito**

VALLINOTTO della sua qualità di
Presidente della S.A.S.P.

dimoranti (2) **Intimità-Via Cavour, 2**

dichiara.....di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) **ed 12**

St. François Carmelo

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1957**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento N° 23 del 3° lotto**
di case popolari nel Comune di Intimità

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **1251** **moneta sottoposta**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

GRINDI 27 AGO. 1957

A....., add.

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

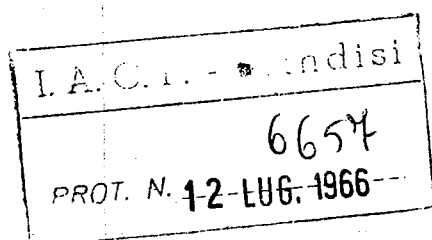
Registrata la presente denuncia, add. 1957/19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Nell'Istituto Autonomo Case Popolari



delle Provincie di

Brindisi

La sottoscritta Francesca Carmela nata
ad Avetrone il 3- Maggio 1903
e residente in Brindisi via Marsice
N. 4, risponde alle vostre del 2-
luglio - 1966, facendo sapere di
accettare tutti i provvedimenti
per il riscatto delle proprie case
e fa sapere di voler ceduto
riscatto nelle rateazioni per
90 anni - In attesa di essere
convocata riguarda la cessazione
pratica del riscatto,

Obrigata

Francesca Carmela

via Marsice N. 4 - Comune
Brindisi

11-6-1966



**DIRITTI SEGRETI
E URGENZA**

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

Franzoso e Maria Carmela

residente

Married H.

è composta come segue

COGNOME E NOME

COMUNE
DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA DI MORTE

NOTE

La qualifica di «Capo Famiglia» è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

Brindisi.

L'IMPIEGATO ESTENSORE

Deco meglio 3-5-1903

№ 4654

~~ALL SINDACO~~

Losino Mega

2191

2 FEB. 1978

Al sig. FRANZOSO Antonio

Via Taranto, 3

BRINDISI

Si fa riferimento alla nota con la quale la S.V. ha chiesto di conoscere l'ammontare delle rate e la somma di esse, pagata dalla sig.ra FRANZOSO Carmela, firmataria di un contratto di compravendita che si riferisce all'alloggio n°23 della scala B del lotto 3 case popolari di Via Marsica, 4 in Brindisi, e si precisa che alla data del Dicembre 1977 risultano pervenute a nome della sig.ra Franzoso n° 132 rate per complessive lire 606.180.-

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV



COMUNE DI BRINDISI

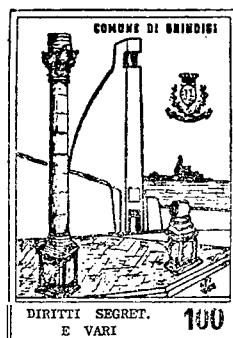
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:



Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afi. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. FRANZOSO Antonio 1947

n.a Brindisi 25-7-1947 (n.977 P.I S.A)
cgt. Poli Angela a Brindisi
11 2-1-1971 (n.7 P.II S.A)
residente dalla nascita
1 Via Taranto 3 **SF. 26202**

Mg. POLI Angela 1948

n.a Brindisi 21/1/1948 (n.158 P.I S.A)
cgt. Franzoso Antonio a Brindisi
Fg. FRANZOSO Francesco 1971

n.a Brindisi 11 19-6-1971 (n.1004 P.I S.A/1)
celibe
Fg. FRANZOSO Andrea 1975

n. a Brindisi 18/6/1975 (n.1031 P.I S.A/5)
celibe

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21 - 1 - 1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, 11

IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO



CITTÀ DI TORINO
RIPARTIZIONE XII - SERVIZI DEMOGRAFICI

CERTIFICATO

di STATO DI FAMIGLIA

SULLE RISULTANZE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

SI CERTIFICA CHE

FRANZOSO CARMELA
 nata il 27/6/943 a BRINDISI
 coniugata con FISCETTO ANTONIO
 abit. in CORSO TRAIANO N. 3
 E' RESIDENTE DAL 15/7/971

E CHE LA SUA FAMIGLIA ANAGRAFICA RISULTA COSÌ COMPOSTA:

FISCETTO ANTONIO c.f.
 nato il 2/2/945 a BRINDISI
 coniugato con FRANZOSO CARMELA

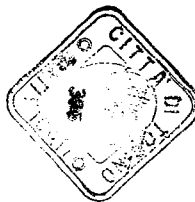
FRANZOSO CARMELA moglie
 nata il 27/6/943 a BRINDISI
 coniugata con FISCETTO ANTONIO

FISCETTO FRANCESCO figlio
 nato il 25/11/969 a BRINDISI
 celibe

FISCETTO LUCA figlio
 nato il 13/2/972 a MONCALIERI (TO)
 celibe

l'UFFICIALE d'ANAGRAFE

Torino, 1/12/977



Anna Maria
 DE MARIA Anna Marie
 Applicata

I certificati richiesti in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella Tabella B del D.P.R. 26/10/72, n. 642.

La qualifica di capo famiglia è attribuita al solo fine di definire nell'ambito della famiglia anagrafica, la persona cui incombe l'obbligo delle dichiarazioni anagrafiche.



COMUNE DI MILANO
RIPARTIZIONE STATO CIVILE E SERVIZI CIVICI
Ufficio Anagrafe Attestazioni e Certificati



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

certifica che in questa anagrafe della popolazione residente
risulta iscritta la seguente famiglia:

abitante in V. LE BEZZI ERGISTO N. 81

SAVORELLI ROMANO
n. 7/10/1946 a MILANO (3794 RP1)
CONIUGATO FRANZO SO ANNA MARIA

C.F.

FRANZO SO ANNA MARIA
n. 12/4/1945 a BRINDISI (528P1A)
CONIUGATA SAVORELLI ROMANO

MOGLIE

SAVORELLI CINZIA
n. 1/8/1969 a MILANO (4342 RP1A)
NUBILE

F IGLIA

SAVORELLI STEFANO
n. 25/10/1970 a MILANO (3927 RP1A)
CELIBE

F IGLIO

5/12/1977

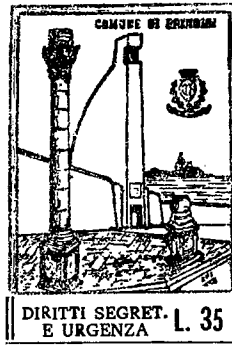
N.B. - La qualifica di capo famiglia è attribuita
ai soli fini anagrafici.

L'UFFICIALE
DI ANAGRAFE

In carta libera
per gli usi per
i quali la leg-
ge non pre-
scrive il bollo.



COMUNE DI BRINDISI



IL SINDACO

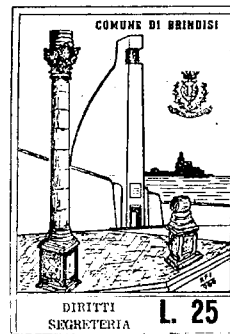
CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia di Franzoso Albino residente in
Brindisi in via Gianni 3 è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	cf.	Franzoso Albino	San Severo	1	3	921	21	12	963	defunto
2	mp.	Corrente Immacolata	Arpaia	10	12	918				
3	cf.	Franzoso Carmela	Brindisi	27	6	913	opt in altre vie			
4	cf.	>> Anna	>>	12	11	915	opt ed emigrata			
5	cf.	>> Antonio	>>	25	7	914	opt in altre vie			



Adeguamento
spese
Delibera G. M.
N. 1589 del 24-11-76
L. 75



COMUNE DI BRINDISI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

L'anno millenovecento 77 addì 2 del mese
di DICEMBRE in Brindisi nel Palazzo di Città avanti di me CAROZZIELLO
Pietro A. Incaricato del SINDACO SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE
è comparso 1 Sig. FRANZOSO Antonio
nato a BRINDISI il 25.7.1947
della cui identità personale sono certo, 1 quale ai sensi dell'art. 4 Legge 4 Gennaio 1968, n. 15
previa ammonizione circa le pene stabilite in caso di mendaci dichiarazioni dall'art. 496 C. P.

mi ha dichiarato

che in data 26.11.1976 a causa di malattia
moriva in Brindisi senza lasciare testamento il Signor FRANZOSO
Maria Carmela nata in AVEGRANA (TA) il 3.5.1903.

lasciando a succedergli per legge i nipoti:

FRANZOSO Antonio BR. 25.7.1947
FRANZOSO Anna - BR. 12.4.1945
FRANZOSO Carmela BR. 27.6.1943

che non vi sono altre persone, oltre a quelle indicate, che possono vantare diritti a quota di legittima o di riserva nella successione di cui trattasi;

che i figli minori

sono rappresentati legalmente dal

e che alla morte del de cuius non esercitavano attività lavorativa;

che tra i figli suddetti non ve ne sono inabili al lavoro, nè inabilitati, nè interdetti;

che tra i figli suddetti sono inabili al lavoro - inabilitati - interdetti ed a carico del de cuius il quale
provvedeva in maniera continuativa al loro sostentamento i seguenti:

che a carico dei coniugi sopra indicati non fu mai pronunciata sentenza di separazione legale, passata in giudicato;

che dopo la data della morte del dante causa il coniuge superstite non ha contratto altro matrimonio.

Si rilascia in carta libera per uso ~~anagrafe~~ Amministrativo

IL DICHIARANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

TIMBRO



L'INCARICATO DEL SINDACO

Uff. Stato Civile-Anagrafe delegato

(Capozziello Pietro)

(1) Segretario Comunale o funzionario competente a ricevere la documentazione.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto FRANZOSO Antonio nt.a Brindisi il
25.7.1947 residente a Brindisi alla Via Maranto, 3.
Tanto in proprio, tanto come procuratore speciale
delle proprie sorelle Franzoso Carmela Maria e
Franzoso Anna.

Essendo unici eredi della Sig. Franzoso Maria Carme-
la nata a Avetrana (Ta) il 3.5.1903, e deceduta in
Brindisi il 24.11.1977.

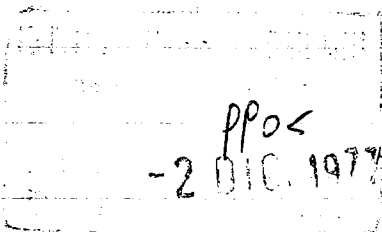
C H I E D E

che gli venga rilasciato un certificato, da cui ri-
sultino tutti i versamenti effettuati a favore di
codesto Istituto per il riscatto dell'alloggio si-
to in Brindisi alla Via Marsica 4 scala B int. 23,
per uso successione.

Brindisi, li 30.11.77

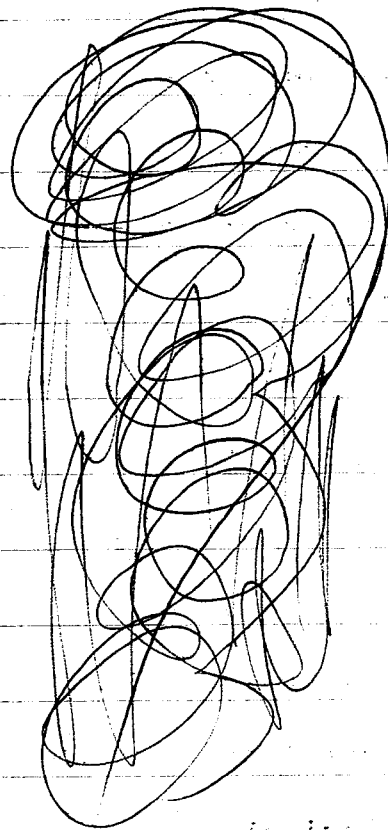
In fede

Franzoso Antonio



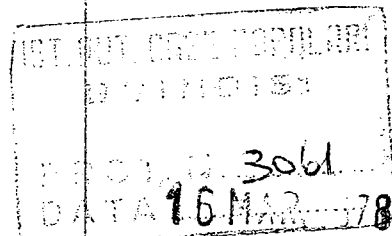
UFFICIO INQUINATO

*Adempimento fatto nel
11/12/77*



- 1) FRANCISCO CARTERA WOODH A H K
- 2) well idly 13 mpt.

- FRANCISCO CARTERA
Autism
Autism



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I sottoscritti FRANZOSO Carmela Maria, nata a Brindisi il 26.8.1943 residente in Torino Corso Traiano n.3, FRANZOSO Anna nata a Brindisi il 13.4.1945 residente in Milano al Viale Bezzi n.81, FRANZOSO Antonio nato a Brindisi il 25.7.1947 residente in Brindisi alla via Taranto n.3, nella loro qualità di unici eredi della defunta FRANZOSO Carmela nata ad Avetrana il 3.5.1903 e deceduta in Brindisi il 24.11.1977, assegnataria con patto di futura vendita, di un alloggio sito in Brindisi alla via Marsica n.4

C H I E D O N O

a codesto On.le Istituto, previo pagamento della somma residua che esso On.le Istituto vorrà indicare, che venga stipulato l'atto di assegnazione definitiva tra il suddetto Istituto Autonomo Case Popolari contro i su menzionati eredi di Franzoso Carmela.

In fede

Brindisi li

FRANZOSO Anna Maria
FRANZOSO Carmela Maria
FRANZOSO Antonio

8703

Al notaio Vincenzo LOIGONO -- Brindisi
Al sig. Franzoso Antonio - Via Taranto, 3
Brindisi

Si trasmette la pratica relativa alla sig.ra FRANZOSO Carmela, assegnataria di alloggio al 3° lotto case popolari, scala B/23 di Brindisi, significando che: a) la sig.ra FRANZOSO è morta in Brindisi il 24 Novembre dell'anno 1977; b° gli unici eredi della sig.ra Franzoso sono i nipoti Franzoso Anna Maria, Franzoso Carmela Maria, Franzoso Antonio, giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inviata a questo Istituto dagli interessati; è stato pagato interamente il costo di cessione.

Per i motivi sopra descritti si prega la S.V. di voler approntare gli atti per il rilascio della quietanza liberatoria e procedere alla intestazione definitiva dell'atto a favore degli eredi già indicati.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)



LO/MT/DV

£ 15.940

£ 388.811

404.051

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

Il sottoscritto SILANOS Giuseppe assegnatario
dell'alloggio sito alla via Marsica -3° Letto
case popolari n. 11/B-Brindisi, informa codesto
Spett/le Istituto che dal 10 ottobre c.m., lasce-
rà la quota parte del predetto appartamento, libera
da persone e da cose. -

Distinti saluti.

(Silanos Giuseppe)

Brindisi 10 Ottobre 1964

Silanos Giuseppe

4 APR 1949

Carlo

MUNICIPIO DI BRINDISI	
ESPEDIENTE	
-5 APR 49-	
PROI. N. 15	CLAS. 12
CAT. 15	ASC. 12

Gruppo Sig. Sindaca

Brindisi

Il sottoscritto Villio Mario fu Teodoro
abitante in Via Maddalena 11, avendo lo scopo
che S. V. chiedi un alloggio al nome
Comunenda e notifica che la famiglia
è composta di N. tre persone.

Ringraziandola, festivamente la saluto,

con osservanza
Villio Mario

Brindisi 2 Aprile 1949

36
9
4500

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.F.-

dimorant..... (2) **Brindisi-Via Casimiro 9**

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant..... (3) **ed 11**

Sig.ra FRANCIOSO Carmela

convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : **Appartamento n.23/B del 3° lotto**
di case popolari nel Comune di Brindisi-Vico Sicilia.-

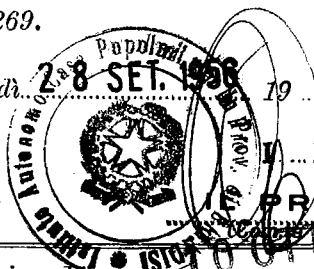
Durata della locazione : **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti : **£. 1.261.= mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addì **28 SET. 1956** 19



DENUNZIANTE..... (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **1956**

vol. foglio registro Atti privati ed esatte lire **Cent. sei - 11**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. FRANCIOSO CARMELA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.23b al 3° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione : dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti : £. 1125 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 15 AGO 1954

19
DENUNZIANTE (7)
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1954 19 al N. 629

vol. foglio registro Atte prelevati, ed esatte lire 15.-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com. E. Ubaldo

Tallarino nella sua qualità
di Presidente dell' F. I. C. P.

dimoranti e (2) in Brindisi Via Comuna

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e denunzianti e (3) col

Sg. Francesco Carmelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appart. n. 23 b del 3° lotto
della Casa Popolare in Brindisi Via Lilliana

Durata della locazione: dal 20/8/1953 al 10/8/1954

Corrispettivi pattuiti: L. 1125 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì



DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com. E. Ubaldo Tallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO 1953 al N. 1490

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

Chiusura

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unist. della legge 30.12.1923, n. 1203)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
di, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziantⁱ (3) ed il

Sig. FRANCIOSO CARMELA

..... hanno avuto
convenzioni che (4)

..... 10 - 8 19⁶²
esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locat^e: Appartamento n. del 3^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1426 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A

addi

27 Agosto

19

IL DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 al N. 1808

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. FRANZOSO Carmela

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 7 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958 1958

I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1958 19 al N. 732

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Ventuno

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Galasso

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi e (3) ed il

Sig. FRANZOSO Carmela

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 3^a lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 AUG. 1958 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

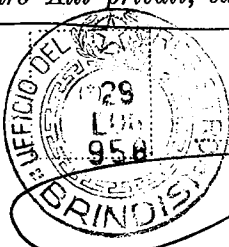
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958

vol. 11 bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 23-11-1901, n. 1203)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(3) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. SILANOS GIUSEPPE

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

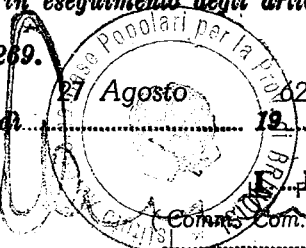
Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 1426- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

A addi



DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 al N. 1809

col. foglio registro Aff. privati, ed esatte lire feudo sic...

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Castmoro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e (3) ed il

Sig. SILANOS Gimsye

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Vecchia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO 1958

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1958 al N. 28

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Catalasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di

di contratto verbale di affitto di fabbricati

N. vol. delle denunce

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant...e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. SILANOS Giuseppe

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 1.261 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

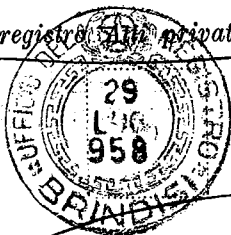
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. 11 Bis foglio registrato dai privati, ed esatte lire Ventisette

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

DENUNZIA

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Rollettino demaniale* 202)

~~VALLARINO nella sua qualità di Presidente~~

1) **Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore**

del' I A G P

ex Dimora di ciascuno

dimorant (2) Brindisi Via Casimiro 2

3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig **SILANOS GIUS.e FRANCIOSO CAR**

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

MELA =

6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19.68

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. II/del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2852 mensili anticipate 30,2%

Reddito catastale ~~esclusa~~ la rivalutazione L.I.309

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

IL DENUNZIANTE.....(7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1903 al N. 7958
pol. 1 foglio 1 registro Atti privati, ed esatte lire Seicento

IL CASSIERE
*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 dell'1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I 1 sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed ilSig. SILANOS Giuseppee FRANZOSO Carmela

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 23 del lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.523 mensili anticipateFatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.A BRINDISI , add. - 5 AGO 1960 19 60
27 Agosto

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Carica Com.te Ubaldo Vallerino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 19 al N. 313vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quarantasei

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Don. Ubaldo Vallarino

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) Brindisi - Via Cardinale, 3

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed 12

Don. Ubaldo Vallarino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 23 del 3° Lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: 1251 annuali anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 AGO. 1957

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 19..... al N. 7888

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1251

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO su **Giuseppe** nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.L.A.C.F.-

dimorant..... (2) **Brindisi-Via Corinto 2**

dichiara..... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess..... denunziant..... (3) **ed il**

Sig. SILANOS Giuseppe di Antonio

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto 1956**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

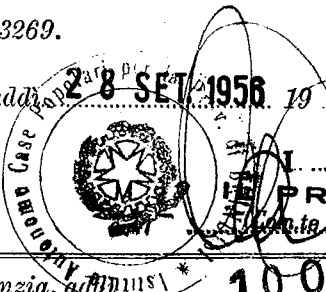
Designazione delle cose locate: **Appartamento n.23/A del 3° lotto**
case popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia.-

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 1.261.= mensili anticipate.-**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add. **28 SET 1956**



DENUNZIANTE..... (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo VALARINO

Registrata la presente denuncia, add. **10 OTT 1956** al N. **1956**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **1.261**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

SIG. SILANOS GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n. 23a al 3° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £. 1125 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 15 AGO 1954

19

I DENUNZIANTE (7)

Cale. Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

21 AGO 1954

19

al N. 6211

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 15.-

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) *Comm. Ubaldo*

Tallurino nella sua qualità di Presidente dell'I.R.E.P.

dimorant e (2) in *Brindisi via Canino*

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess e denunzianti e (3) *ed il*

Sig. Litano Giuseppe

convenzioni che (4) *hanno avuto*

esecuzione col giorno (5) *20 agosto* 19*53*

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n. 23a del 3° lotto delle Case Popolari in Brindisi via Sicilia*

Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*

Corrispettivi pattuiti: *L. 1125 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addì

27 AGO. 1953

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì - 4 SET. 1953 - 19 al N. 14897

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendarip.

H. PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Brindisi.....14. 5. 1965

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

e p. c.

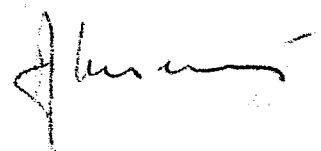
ALL'UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 1303 - versato dal Sig. Francisco Camela il 20. 2. 1950.

Tale somma dovrà essere versata, a nome dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di c/c., per fitti arretrati.



MI/ta. -

*Diminuzione 3: lotto
Sehesta 141*

*Manuel. n. 1236
del 24-5-65*

14 5. 1965

Brindisi

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

S E D E

c. p. c.

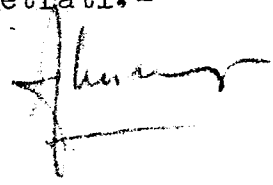
ALL'UFFICIO INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 1304 = versato
dal Sig. Ilario Pinelli 20.2.1958

Tale somma dovrà essere versata, a no-
me dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bol-
lettino di c/c., per fitti arretrati. -



MI/ta. MI/ta. -

*Brindisi 3.6.11.
Scheda 171*

*Mand. n. 1235
del 24-5-65*

Division of New York

Division of Investigation

RECEIVED

Division of New York

Division of Investigation

Division of New York

Division of Investigation

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

Francisco
dere
al 10/11

390 =

dere 4.592

Llanos al 10/11

~~Llanos dere~~

~~646 al 10/11~~
64

Scheda 171

Brindisi.....16-1967.....

-ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

-ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 12.015.- versato dal Sig. FRANZOSO Carmelo il 16-11-1964

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio. -

MI/ta. -

*Brindisi
Lotto 3- 8/11*

*Mand. n. 552
del 7-6-67*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 8537

SEZIONE AMM/VA

Brindisi, li 01 NOV 1964

AL SIG. RA FRANZOSO CARMELA

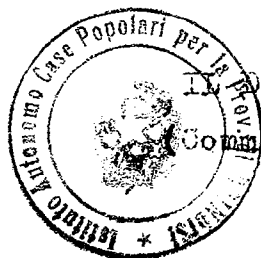
OGGETTO: invio contratto
di locazione .-
~~~~~

Via Marsica - 3° Lotte - sc. B. Int. 11

BRINDISI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto  
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto. -

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

## CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

### CERTIFICA

che nel giorno 19 del mese 12 dell'anno 1963

è morto in Brindisi Freuzoso Albino

che era nato in S. Pamerazio il 1-3-1921

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 166 parte 16 C.B

Rilascia in carta libera per uso Amm. V  
~~legale~~

Brindisi, 16-3-1978

L'IMPIEGATO ESTENSORE

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



L'INCARICATO DEL SINDACO  
Uff. Stato Civile-Anagrafe delegato  
(Fernando Cassano) Uff. Amm. 40



# COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

## CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

### CERTIFICA

che nel giorno Ventiquattro del mese Novembre dell'anno 1977  
è morto in Brindisi FRANZOSO MARIA  
che era nato in AVETRANA (TA) il 3-5-1903  
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 246 parte II 3/5

Rilascia in carta libera per uso AMM.<sup>o</sup> INTERNO  
~~legale~~

Brindisi, 28-11-1977

L'IMPIEGATO ESTENSORE



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

IL CAPO RIPARTIZIONE I. I.  
Ufficio Stato Civile - ne esige l'atto



# COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

## CERTIFICATO DI MORTE

Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i registri di MORTI che si trovano in questo Archivio Comunale

### CERTIFICA

che nel giorno 14 settembre del mese Novembre dell'anno 1977  
è morto in Brindisi FRANZOSO MARIA  
che era nato il 1-5-1903 (Ta) il 3-5-1903  
giusto il certificato che è scritto di numero d'ordine 256 parte IV 3.50

Il fascicolo di cui è in possesso INTERNO

Brindisi 8-11-1977

L'INTEGRO COMUNALE



IL CAPO PARTIZIONE  
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

282424

*Umberto*

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. \_\_\_\_\_  
OGGETTO: Assegnazione alloggi.

Brindisi, lì 27 gennaio 1950

Al Sig. Chibbio Mario - Francesco Carmelo  
Via \_\_\_\_\_

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al  
Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha as-  
segnato l'appartamento n. \_\_\_\_\_ composto di 2 vani  
oltre gli accessori al rione Commenda.-

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro  
il 1 FEB 1950, provvedendo al versamento della somma  
di £. 6011 e precisamente:

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| £. <u>3000</u>  | per fitto mensile; dal 1.2 al 10/3/50                    |
| £. <u>2250</u>  | per deposito cauzionale;                                 |
| £. <u>360-</u>  | canone mensile anticipato consumo acqua; dal 1/2 al 10/3 |
| £. <u>300,-</u> | deposito spese contrattuali;                             |
| £. <u>101</u>   | I.G.E. e bollo.                                          |

IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo Vallarino)

*Ubaldo Vallarino*

*Pol E*

3006  
2038  
9  
5944

*assegnato ricevuto  
n. 1465 x 25944  
15/9/1950*

*Bari Lucia  
segno + di croce di Francesco Carmelo  
Bari Lucia*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
assegnatario dell'appartamento n. \_\_\_\_\_ palazzina \_\_\_\_\_  
alla contrada Commenda, composto di vani \_\_\_\_\_ oltre  
cucina ed accessori, posta a piano \_\_\_\_\_

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-  
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-  
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. \_\_\_\_\_  
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per  
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-  
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

BRINDISI, 21 \_\_\_\_\_

L'INQUILINO

*V. Marino*

~~XXXXXXXXXXXX~~

*V. Marino*

1. CONFIDENTIAL  
 2. CONFIDENTIAL  
 3. CONFIDENTIAL  
 4. CONFIDENTIAL  
 5. CONFIDENTIAL  
 6. CONFIDENTIAL  
 7. CONFIDENTIAL  
 8. CONFIDENTIAL  
 9. CONFIDENTIAL  
 10. CONFIDENTIAL  
 11. CONFIDENTIAL  
 12. CONFIDENTIAL  
 13. CONFIDENTIAL  
 14. CONFIDENTIAL  
 15. CONFIDENTIAL  
 16. CONFIDENTIAL  
 17. CONFIDENTIAL  
 18. CONFIDENTIAL  
 19. CONFIDENTIAL  
 20. CONFIDENTIAL  
 21. CONFIDENTIAL  
 22. CONFIDENTIAL  
 23. CONFIDENTIAL  
 24. CONFIDENTIAL  
 25. CONFIDENTIAL  
 26. CONFIDENTIAL  
 27. CONFIDENTIAL  
 28. CONFIDENTIAL  
 29. CONFIDENTIAL  
 30. CONFIDENTIAL  
 31. CONFIDENTIAL  
 32. CONFIDENTIAL  
 33. CONFIDENTIAL  
 34. CONFIDENTIAL  
 35. CONFIDENTIAL  
 36. CONFIDENTIAL  
 37. CONFIDENTIAL  
 38. CONFIDENTIAL  
 39. CONFIDENTIAL  
 40. CONFIDENTIAL  
 41. CONFIDENTIAL  
 42. CONFIDENTIAL  
 43. CONFIDENTIAL  
 44. CONFIDENTIAL  
 45. CONFIDENTIAL  
 46. CONFIDENTIAL  
 47. CONFIDENTIAL  
 48. CONFIDENTIAL  
 49. CONFIDENTIAL  
 50. CONFIDENTIAL  
 51. CONFIDENTIAL  
 52. CONFIDENTIAL  
 53. CONFIDENTIAL  
 54. CONFIDENTIAL  
 55. CONFIDENTIAL  
 56. CONFIDENTIAL  
 57. CONFIDENTIAL  
 58. CONFIDENTIAL  
 59. CONFIDENTIAL  
 60. CONFIDENTIAL  
 61. CONFIDENTIAL  
 62. CONFIDENTIAL  
 63. CONFIDENTIAL  
 64. CONFIDENTIAL  
 65. CONFIDENTIAL  
 66. CONFIDENTIAL  
 67. CONFIDENTIAL  
 68. CONFIDENTIAL  
 69. CONFIDENTIAL  
 70. CONFIDENTIAL  
 71. CONFIDENTIAL  
 72. CONFIDENTIAL  
 73. CONFIDENTIAL  
 74. CONFIDENTIAL  
 75. CONFIDENTIAL  
 76. CONFIDENTIAL  
 77. CONFIDENTIAL  
 78. CONFIDENTIAL  
 79. CONFIDENTIAL  
 80. CONFIDENTIAL  
 81. CONFIDENTIAL  
 82. CONFIDENTIAL  
 83. CONFIDENTIAL  
 84. CONFIDENTIAL  
 85. CONFIDENTIAL  
 86. CONFIDENTIAL  
 87. CONFIDENTIAL  
 88. CONFIDENTIAL  
 89. CONFIDENTIAL  
 90. CONFIDENTIAL  
 91. CONFIDENTIAL  
 92. CONFIDENTIAL  
 93. CONFIDENTIAL  
 94. CONFIDENTIAL  
 95. CONFIDENTIAL  
 96. CONFIDENTIAL  
 97. CONFIDENTIAL  
 98. CONFIDENTIAL  
 99. CONFIDENTIAL  
 100. CONFIDENTIAL

- 1 -  
 - 2 -  
 - 3 -  
 - 4 -  
 - 5 -  
 - 6 -  
 - 7 -  
 - 8 -  
 - 9 -  
 - 10 -  
 - 11 -  
 - 12 -  
 - 13 -  
 - 14 -  
 - 15 -  
 - 16 -  
 - 17 -  
 - 18 -  
 - 19 -  
 - 20 -  
 - 21 -  
 - 22 -  
 - 23 -  
 - 24 -  
 - 25 -  
 - 26 -  
 - 27 -  
 - 28 -  
 - 29 -  
 - 30 -  
 - 31 -  
 - 32 -  
 - 33 -  
 - 34 -  
 - 35 -  
 - 36 -  
 - 37 -  
 - 38 -  
 - 39 -  
 - 40 -  
 - 41 -  
 - 42 -  
 - 43 -  
 - 44 -  
 - 45 -  
 - 46 -  
 - 47 -  
 - 48 -  
 - 49 -  
 - 50 -  
 - 51 -  
 - 52 -  
 - 53 -  
 - 54 -  
 - 55 -  
 - 56 -  
 - 57 -  
 - 58 -  
 - 59 -  
 - 60 -  
 - 61 -  
 - 62 -  
 - 63 -  
 - 64 -  
 - 65 -  
 - 66 -  
 - 67 -  
 - 68 -  
 - 69 -  
 - 70 -  
 - 71 -  
 - 72 -  
 - 73 -  
 - 74 -  
 - 75 -  
 - 76 -  
 - 77 -  
 - 78 -  
 - 79 -  
 - 80 -  
 - 81 -  
 - 82 -  
 - 83 -  
 - 84 -  
 - 85 -  
 - 86 -  
 - 87 -  
 - 88 -  
 - 89 -  
 - 90 -  
 - 91 -  
 - 92 -  
 - 93 -  
 - 94 -  
 - 95 -  
 - 96 -  
 - 97 -  
 - 98 -  
 - 99 -  
 - 100 -  
 - 101 -  
 - 102 -  
 - 103 -  
 - 104 -  
 - 105 -  
 - 106 -  
 - 107 -  
 - 108 -  
 - 109 -  
 - 110 -  
 - 111 -  
 - 112 -  
 - 113 -  
 - 114 -  
 - 115 -  
 - 116 -  
 - 117 -  
 - 118 -  
 - 119 -  
 - 120 -  
 - 121 -  
 - 122 -  
 - 123 -  
 - 124 -  
 - 125 -  
 - 126 -  
 - 127 -  
 - 128 -  
 - 129 -  
 - 130 -  
 - 131 -  
 - 132 -  
 - 133 -  
 - 134 -  
 - 135 -  
 - 136 -  
 - 137 -  
 - 138 -  
 - 139 -  
 - 140 -  
 - 141 -  
 - 142 -  
 - 143 -  
 - 144 -  
 - 145 -  
 - 146 -  
 - 147 -  
 - 148 -  
 - 149 -  
 - 150 -  
 - 151 -  
 - 152 -  
 - 153 -  
 - 154 -  
 - 155 -  
 - 156 -  
 - 157 -  
 - 158 -  
 - 159 -  
 - 160 -  
 - 161 -  
 - 162 -  
 - 163 -  
 - 164 -  
 - 165 -  
 - 166 -  
 - 167 -  
 - 168 -  
 - 169 -  
 - 170 -  
 - 171 -  
 - 172 -  
 - 173 -  
 - 174 -  
 - 175 -  
 - 176 -  
 - 177 -  
 - 178 -  
 - 179 -  
 - 180 -  
 - 181 -  
 - 182 -  
 - 183 -  
 - 184 -  
 - 185 -  
 - 186 -  
 - 187 -  
 - 188 -  
 - 189 -  
 - 190 -  
 - 191 -  
 - 192 -  
 - 193 -  
 - 194 -  
 - 195 -  
 - 196 -  
 - 197 -  
 - 198 -  
 - 199 -  
 - 200 -  
 - 201 -  
 - 202 -  
 - 203 -  
 - 204 -  
 - 205 -  
 - 206 -  
 - 207 -  
 - 208 -  
 - 209 -  
 - 210 -  
 - 211 -  
 - 212 -  
 - 213 -  
 - 214 -  
 - 215 -  
 - 216 -  
 - 217 -  
 - 218 -  
 - 219 -  
 - 220 -  
 - 221 -  
 - 222 -  
 - 223 -  
 - 224 -  
 - 225 -  
 - 226 -  
 - 227 -  
 - 228 -  
 - 229 -  
 - 230 -  
 - 231 -  
 - 232 -  
 - 233 -  
 - 234 -  
 - 235 -  
 - 236 -  
 - 237 -  
 - 238 -  
 - 239 -  
 - 240 -  
 - 241 -  
 - 242 -  
 - 243 -  
 - 244 -  
 - 245 -  
 - 246 -  
 - 247 -  
 - 248 -  
 - 249 -  
 - 250 -  
 - 251 -  
 - 252 -  
 - 253 -  
 - 254 -  
 - 255 -  
 - 256 -  
 - 257 -  
 - 258 -  
 - 259 -  
 - 260 -  
 - 261 -  
 - 262 -  
 - 263 -  
 - 264 -  
 - 265 -  
 - 266 -  
 - 267 -  
 - 268 -  
 - 269 -  
 - 270 -  
 - 271 -  
 - 272 -  
 - 273 -  
 - 274 -  
 - 275 -  
 - 276 -  
 - 277 -  
 - 278 -  
 - 279 -  
 - 280 -  
 - 281 -  
 - 282 -  
 - 283 -  
 - 284 -  
 - 285 -  
 - 286 -  
 - 287 -  
 - 288 -  
 - 289 -  
 - 290 -  
 - 291 -  
 - 292 -  
 - 293 -  
 - 294 -  
 - 295 -  
 - 296 -  
 - 297 -  
 - 298 -  
 - 299 -  
 - 300 -  
 - 301 -  
 - 302 -  
 - 303 -  
 - 304 -  
 - 305 -  
 - 306 -  
 - 307 -  
 - 308 -  
 - 309 -  
 - 310 -  
 - 311 -  
 - 312 -  
 - 313 -  
 - 314 -  
 - 315 -  
 - 316 -  
 - 317 -  
 - 318 -  
 - 319 -  
 - 320 -  
 - 321 -  
 - 322 -  
 - 323 -  
 - 324 -  
 - 325 -  
 - 326 -  
 - 327 -  
 - 328 -  
 - 329 -  
 - 330 -  
 - 331 -  
 - 332 -  
 - 333 -  
 - 334 -  
 - 335 -  
 - 336 -  
 - 337 -  
 - 338 -  
 - 339 -  
 - 340 -  
 - 341 -  
 - 342 -  
 - 343 -  
 - 344 -  
 - 345 -  
 - 346 -  
 - 347 -  
 - 348 -  
 - 349 -  
 - 350 -  
 - 351 -  
 - 352 -  
 - 353 -  
 - 354 -  
 - 355 -  
 - 356 -  
 - 357 -  
 - 358 -  
 - 359 -  
 - 360 -  
 - 361 -  
 - 362 -  
 - 363 -  
 - 364 -  
 - 365 -  
 - 366 -  
 - 367 -  
 - 368 -  
 - 369 -  
 - 370 -  
 - 371 -  
 - 372 -  
 - 373 -  
 - 374 -  
 - 375 -  
 - 376 -  
 - 377 -  
 - 378 -  
 - 379 -  
 - 380 -  
 - 381 -  
 - 382 -

*[Faint, illegible text from bleed-through]*

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-19-2006 BY 60322 UCBAW

11, 10, 1947

ATTACHED TO THE FILE

OMILLIUCAL

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-16-2010 BY 60322 UCBAW/SJS/STP/KSP

[The following text is mirrored bleed-through from the reverse side of the page and is illegible.]

CONFIDENTIAL

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED  
DATE 08-14-2010 BY 60322 UCBAW/SJS

SECRET

1950

...and ... ..  
... ..

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. \_\_\_\_\_

Brindisi, lì 27 gennaio 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggi.

Al Sig. Milobes Mario - Luigino Annella

Via \_\_\_\_\_

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha assegnato l'appartamento n. \_\_\_\_\_ composto di 2 vani oltre gli accessori al rione Commenda.-

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro il 5 9 FEB 1950, provvedendo al versamento della somma di £. 600 e precisamente:

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| £. <u>300</u>   | per fitto mensile; dal 1.2. al 10.3.1950 |
| £. <u>2250</u>  | per deposito cauzionale;                 |
| £. <u>300.-</u> | canone mensile anticipato consumo acqua; |
| £. <u>300.-</u> | deposito spese contrattuali;             |
| £. <u>101</u>   | I.G.E. e bollo.                          |

IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo Vallarino)

*Procuratore*

*2.3.50*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 852 di prot.  
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

N° 852 di prot.  
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

IL PRESIDENTE  
(Com.te Ubaldo Vallarino)



*Graciano*

A tutti gl'inquilini

★ 10 SET. 1950

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

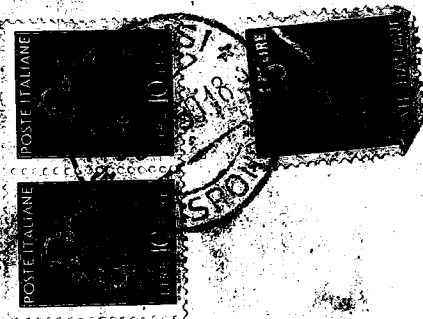
L64

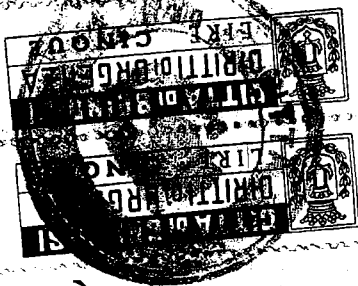
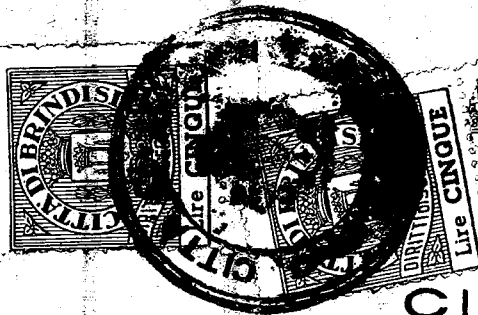
*Stampa*  
NIRBIO E FRANZOSO

**RACCOMANDATA**

3° LOTTO = VIA LAZIO 59

BRINDISI





**N.**

*Visto per il bollo Esatte lire*

Il Procuratore del Registro

# CITTÀ DI BRINDISI

**Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione**

che la famiglia d

Francisco Maria Carmelo

Gumini 33

*è composta come segue:*

[illegible]

**Eventuali annotazioni:**

*Rilasciata in carta libera per uso*

Chris Winter

## Brindisi, li

6-11-948



## IL SINDACO

*Palto*

*Consolare*  
*8.8 2/4/49*

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| MUNICIPIO DI BRINDISI |       |       |
| AREDO                 |       |       |
| -4 APR-9-             |       |       |
| PROT. N.              | 5/100 |       |
| CAT.                  | CLAS. | FASC. |

*Al Municipio di Brindisi*

*Ufficio I*

*Io sottoscritto Francesco Carmela, abitante  
in Via Fico La 5 mi laceri da sgambare come  
dal foglio 5840 del 28/3/49 di questo ufficio, faccio  
domanda per l'assegnazione di un appartamento delle  
fabbriche in costruzione al Pione Comunisti.*

*La mia famiglia è composta  
di due persone, e cioè Francesco Carmela e figlio.  
Pertanto chiedo che mi si assegnino un appartamento,  
possibilmente fuori terreno.*

*In attesa*

*Francesco Carmela*

*Brindisi 31/3/1949*

*28*

N. 648  
3-6-50

Aut. A. S. in  
e la  
cognome

Istituto Antoniano

Care Popolari di  
Ninidia

Io sottoscritto Francesco Carmela su  
vostro faccio istanza a Signoria  
vostre quanto segue  
trovandomi alla Comenda in una  
abitazione situata in due famiglie  
io sola la quale il mio lavoro e in  
in Ninidia al Beato Maggi siccome che  
io non posso fare questa vita andare e  
venire o cercato di cambiare casa e l'abitante  
non vuole dato che era pure a fatto cambio  
col cognato, io chiedo che per me mi e stanco  
pure fare cambio o se la Signoria vostra  
me lo concede, dato che il Municipio  
era consapevole che doveva fare cambio,  
se poi non si può le due stanze che lo chia-  
mo o restano per me o fare per essa  
che in ogni giorno succedono delle liti e  
liti brutte che sono minacciate con le parole  
e se occorre ....  
dato che il ricovero e attestato in tutte due se  
viene per riga e non ci sono io non si può  
facere e se non ce era nemmeno - cerco  
per cortesia il ricovero di essere attestato ogni una  
il mio Onzini una Vostra

Francesco Carmela

26-5-50

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot.N. 6865

Brindisi, lì 11 9 LUG. 1961

AL SIG. Francesco Carmelo

Lotto 3° Scala B Int. 11

Via Manica

Manica

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65 .=

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.587 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.65 £. 2.851

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 86

3.587

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI  
\*\*\*\*\*

Prot.N. 6865

Brindisi, lì 19 LUG. 1961

AL SIG. Silvano Giuseppe

Lotto 3° Scala B Int. 11

Via Thames

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.  
\*\*\*\*\*

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.581 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 3.65 £. 2.851

b- Canone consumo acqua normale ..... £. 500

c- Contributo per illuminazione scale ..... £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) ..... £. 86

3.581

TOTALE LIRE

=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

10 NOV. 1964

Prot. N. 9411

Sezione: Amm/va

Brindisi, li \_\_\_\_\_

AL SIG. Francesco Carmela

Via Marsica - 3° lotto -

Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via Marsica, Lotto 3°

scala B interno 11

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 3,65

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 20.400 come appresso dovuto:

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/11/64</u> al <u>10/12/64</u> |                   |
| £. <u>854-</u> vano x vani <u>3,65</u> .....                            | £. <u>3135-</u>   |
| b)- canone consumo acqua normale.....                                   | " <u>800-</u>     |
| c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale .....           | " <u>200-</u>     |
| d)- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a).....                        | " <u>150-</u>     |
| TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO .....                                      | £. <u>4.325-</u>  |
| e)- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).....              | " <u>12.075-</u>  |
| f)- Deposito spese contrattuali .....                                   | " <u>4.000-</u>   |
| TOTALE .....                                                            | £. <u>20.400-</u> |

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 16 NOV. 1964 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

*Del. n. 219  
del 16-11-1964  
di £ 20.400-*

PA/MI/ta.-

B.R.

C.A.P. - Brindisi  
2653  
PROT. N. 5 APR. 1967

Istituto Autonomo delle Case Popolari  
della Provincia di  
Brindisi.

La sottoscritta Franzosa Carmela nata ad Otranto il  
3-5-1903 e residente a Brindisi in via Mannice  
n. 4 Comenda, esente proprietario dell'alloggi-  
ato in Brindisi. Lott. 3 sede B/23 avendo a suo  
tempo versato la somma di £ 12.975 quale  
anticipo di mesi 3 per cauzione delle case,  
chiedo che tale somma le sia restituita e rimborsata  
come a norme di legge.

Tale somma è stata versata nel 18-11-64  
in occasione del contratto stipulato tra la sottoscritta  
e l'Istituto

Me attendo invia  
cordiali.

B.R. li 3.4.67

Saluti. Franzosa Carmela  
via Mannice N. 4  
Comenda  
Brindisi.

V<sup>o</sup>: L. pro Wambone  
18/4/67

A. De Gili

|                        |
|------------------------|
| I. A. C. P. - Brindisi |
| PROT. N. 8385          |
| 24 OTT. 1961           |

Lettera 3

Habitato Autonomo  
Case Popolari

Int-23

Brindisi

La Sott. Franzoso Carmela, nata a Arretrano, Prov. di Equino, il 3 Maggio 1903. È domiciliata a Brindisi in via Mazzini n° 4 Comune.

Ha denunciato questo Habitat. Peggiora la S.V. di in famiglia riguardo gli eventuali mutamenti fuori e reg. il contratto stabilito del 5/3/1948.

Bengo e fuoriesse alla S.V. Ill. che nell'anno 1948 si stabilirono 4° 2 (due) contratti; uno intestato alla Sott. Franzoso Carmela, e l'altro a Silvano Finasse<sup>(171)</sup>, ambedue a abitanti in Comune, ora il suddetto Silvano si è ritirato per lavoro, e si è stabilito a Torino, mantenendo il contratto. Da un anno e mezzo, nella stanza vuota è stato ospitato il Signor Ben Bedoro con la propria famiglia, composta di Cinque Membri, i parenti del sopraccitato (Silvano).

Qualmente non venute a sapere che il Signor Silvano (che ha ospitato nella stanza vuota questa famiglia) è l'unico proprietario dell'affare; il che non è vero, poiché la Sott. Franzoso ha un regolare contratto stabilito nel 1948, e ha versato una regolare cauzione, e quindi gode degli stessi diritti, cioè di river nell'affare.

Prego la S.V. di avere richiami in proposito, e di sapere se esiste ancora il contratto della Sott. Franzoso Carmela.

Colgo l'occasione, che mi si concede un sopralluogo, riguardante l'entrata di acqua durante le piogge dalle finestre della propria stanza, e desidero personalmente che mi sia aggiustate le finestre in modo che non finiti le piogge.

Restando in una vostra filiale rispo. Prego ossequi.

Don Onorazio  
Franzoso Carmela

Brindisi 23/10/1961

2° lotto  
 (coabitazione) Silange Francesco  
 Ritenuto l'interessato  
 unitamente al  
 la signora  
 dell' Istituto Autonomo "Case Popolari"  
 Brindisi

I.A.C.P. Brindisi  
 PROT. N. 5949  
 4 SET. 1964

Ill. mo Signor Presidente

La sottoscritta Franzoso Carmela Maria nata a Hetrone e  
 residente a Brindisi in via Marsica N. di Comunità  
 rivolge alla S.V. Ill. ma codesta domanda per avere chiarimenti  
 circa le questioni di coabitazione sorta con l'inquilino  
 Bari Teodoro e famiglia. La sottoscritta Franzoso fa presente  
 di vivere insieme ad una altre numerose famiglie nell' appor-  
 tamento di 2 stanze. Infatti le famiglie Bari occupano  
 le stanze del Signor Silange, ma esigono dei ben-  
 tati anni senza aver contratto. A parte, perciò, i motivi  
 di difficoltà relativi alla coabitazione, la sottoscritta  
 vorrebbe e chiarificare che è risoltato il fatto che  
 l'inquilino Bari vorrebbe avere in riscatto  
 l'appartamento suddetto. Ma tal cosa quali  
 provvedimenti dovrà prendere come regolarmi  
 in proposito? Desidero presente d'aver  
un contratto regolare e di abitare in codesto  
appartamento da circa 15 anni.

In attesa di Vostri chiarimenti  
 ossequio

Brindisi li 13. 8. 64

Franzoso Carmela Maria  
 ab. via Marsica N. di  
 Comunità  
 B.R.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 6400

Brindisi, li 2 - LUG. 1966

AL SIG. FRANZOSO Carmela  
3 Lm. CP - scala B/23 -  
VIA MARSICA - 4

RACCOMANDATA RR

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a  
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-  
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto 3 - scala B/23  
Via MARSICA a suo tempo assegnatoLe in lo-  
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di  
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di  
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 724.500.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica  
soluzione oppure rateizzato in non oltre 25 anni con rate  
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-  
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine  
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto  
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta  
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-  
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-  
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei  
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

( Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

|              |
|--------------|
| Indisi       |
| 6339         |
| PROV. N.     |
| 30 GIU. 1966 |

All' Istituto Anbano Case Popolari  
Brindisi

La sottoscritta Francesca Carmela nata ad  
Avetrane il 3. Maggio - 1903 e  
residente a Brindisi in via Marsica  
N. 4, essendo in possesso di un alloggio  
di 2 vani più cucina e bagno di circa  
18 anni, chiede che questo alloggio  
le sia passato a riscatto.

Pertanto allego e esporto domande  
in esiguo numero di 5000.

Ha oltre di essere coinvolte per il  
pagamento e riscatto

Conosco e gentilmente

Francesca Carmela

Br. li 28. giugno 1966

ab. via Marsica N. 4

Carmela

Brindisi 3. (P.)

Lotto 1000 B  
23

Via Marsica 12

RA  
316/21

1/0